



Università degli Studi
di Messina



Procura della Repubblica
di Patti

PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA con sede in Piazza Pugliatti n. 1, 98122 – Messina, Codice Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea (di seguito denominata Università),

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI con sede in Patti, via Molino Croce n. 1, 98066, in persona del Procuratore Capo *pro tempore*, Dott. Angelo Cavallo (di seguito denominata Procura);

PREMESSO CHE:

- le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito, tra gli altri, quello di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con altre Istituzioni dello Stato;
- l'Università, quale centro primario della ricerca scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto "*garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività.*" nonché ai sensi dell'art. 4 comma 5 "*svolge attività di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati*";
- la Procura intende avvalersi dell'Università per le attività di consulenza tecnica medico-legale su cadavere previste dagli artt. 358, 359 e 360 del Titolo V del c.p.p. e dagli artt. 116 e 117 del D. Lgs. n. 271/89;
- l'Università ha specifiche competenze professionali in Medicina Legale presso l'U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni del Dipartimento ad attività integrata (D.A.I) Servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, le cui attività sono funzionali alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, sede aggregata della Scuola Siciliana (capofila Università degli Studi di Palermo);
- le Parti intendono instaurare tra loro una collaborazione tenuto anche conto che l'ambito delle indagini giudiziarie riveste particolare importanza ai fini didattici e di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare della Medicina Legale (SSD MED 43);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità ed Oggetto)

Le parti con il presente protocollo intendono instaurare tra loro una collaborazione per il perseguimento, nell'ambito delle rispettive finalità, dei propri scopi istituzionali.

Oggetto di tale collaborazione è l'espletamento da parte dell'Università di attività di consulenza tecnica medico-legale per conto e su richiesta della Procura *ex art.* 116 del D.Lgs. n. 271/89, mediante la partecipazione ad operazioni di sopralluogo giudiziario, esami cadaverici esterni ed autopsie, finalizzati all'accertamento dell'epoca, della causa e dei mezzi-meccanismi produttivi della morte in ipotesi di reato, nel territorio di competenza della Procura stessa.

L'Università espletterà tale attività di consulenza anche su vivente.

Art. 2 (Modalità operative)

L'Università designa quale Responsabile scientifico del presente protocollo, la Prof.ssa Patrizia Gualniera.

L'Università, per il tramite del Responsabile scientifico, provvederà alla predisposizione ed al coordinamento per conto della Procura di un turno (con sottoturno) di consulenti medici - con disponibilità volontaria h/24, dalle ore 8 del lunedì alle ore 8 del lunedì successivo - individuati tra le proprie professionalità, presso l'U.O.C. di Medicina Legale del D.A.I. Servizi, in possesso di elevate competenze tecnico-scientifiche, ovvero altrimenti individuati dal Responsabile scientifico.

L'elenco dei consulenti medici, come sopra individuati, con l'indicazione del relativo turno (e sottoturno) e dei relativi recapiti, verrà inviato periodicamente alla Cancelleria della Procura, che potrà richiedere l'attività di consulenza contattando telefonicamente e direttamente il "medico di turno", ovvero in caso di mancata risposta, il "medico di sottoturno", salva successiva formalizzazione del conferimento dell'incarico.

Art. 3 (Attività di sopralluogo)

Nei casi in cui si renda necessaria un'indagine di sopralluogo il "medico di turno" potrà richiedere di essere trasportato-accompagnato con mezzi a disposizione della Polizia Giudiziaria procedente.

Art. 4 (Esecuzione dell'incarico)

L'attività di consulenza sarà per ogni singolo caso espletata di concerto con il Magistrato, avuto riguardo, in particolare, alla scelta delle indagini analitiche che si vorranno effettuare.

L'attività necroscopica verrà svolta nei locali della sala mortuaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, a ciò adibita dal "medico di turno" con la collaborazione tecnica di un operatore a ciò preposto.

Il “medico di turno” per indirizzo e valutazione qualitativa dell’approfondimento formativo, può essere affiancato nell’espletamento dell’attività di consulenza da medici in formazione specialistica, la cui presenza-partecipazione avverrà nel contesto delle attività professionalizzanti richieste dalla Scuola di specializzazione in Medicina Legale.

L’Università mette a disposizione della Procura le proprie strutture idonee allo svolgimento delle attività di consulenza (laboratori di istologia, di tossicologia, di genetica, di radiodiagnostica, ecc.) per gli accertamenti analitici con finalità forensi e medico legali.

Al termine dell’attività necroscopica, il cadavere sarà ricomposto a cura del collaboratore tecnico a ciò preposto. Resta ferma ogni prerogativa della Procura in merito alla scelta del consulente medico ed all’affidamento dell’incarico. All’atto del conferimento dell’incarico il Pubblico Ministero titolare consegnerà al medico legale nominato il nulla osta alla sepoltura, previa sottoscrizione dell’atto. Il medico legale, terminati gli accertamenti di rito sul cadavere, valutata l’assenza di motivi ostativi – in presenza dei quali contatterà il Pubblico Ministero – provvederà a compilare, in maniera completa, il suddetto nulla osta nelle parti di propria competenza e, successivamente, a consegnarlo agli aventi diritto.

La Procura ha, altresì, la facoltà di comunicare preventivamente il non gradimento dei consulenti tecnici che saranno posti a sua disposizione, qualora dalle informazioni che si riserva di assumere dovessero emergere situazioni che rendano inopportuno, per qualsiasi motivo, il conferimento dell’incarico.

Art. 5

(Esecuzione dell’incarico e sicurezza dati)

Il “medico di turno” cui verrà conferito l’incarico, consegnerà la relazione di consulenza tecnica entro i termini concessi dal Pubblico Ministero, salvo necessità di proroghe.

Il Responsabile scientifico provvederà a creare-gestire un archivio delle relazioni di consulenza tecnica, comprendente i rilievi fotografici (a colori) dei reperti cadaverici significativi.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a far conservare, per conto della Procura, il materiale biologico eventualmente prelevato in sede di sopralluogo, esame esterno, autopsia, con modalità adeguate e presso le strutture universitarie di volta in volta individuate, per il tempo necessario per lo svolgimento delle analisi.

Tutti i dati e/o informazioni resi disponibili dalla Procura dovranno essere considerati riservati e non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli strettamente rientranti nel presente protocollo, salva formale ed espressa autorizzazione da parte della Procura.

Art. 6

(Assicurazione)

I consulenti medici provvederanno in proprio ad eventuale copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’attività.

Art. 7

(Durata, Rinnovo e Recesso)

Il presente protocollo ha durata triennale a far tempo dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato con le stesse modalità previste per la sua stipula.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

La cessazione dell'efficacia del presente protocollo, in caso di mancato rinnovo ovvero di recesso di una delle parti, non esclude il riconoscimento delle prestazioni già effettuate e gli obblighi da esse derivanti.

Art. 8

(Clausola di adeguamento)

Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente protocollo, dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti.

Art. 9

(Rimborso spese)

Con atto successivo saranno definite le modalità di rimborso spese per l'utilizzo di risorse umane e strumentali di collaborazione.

Art. 10

(Imposta di bollo e registrazione)

Il presente Protocollo d'intesa è soggetto all'imposta di bollo a carico dell'Università che verrà assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoposto a registrazione soltanto in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 11

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere effettuate a mezzo lettera inviata tramite PEC a:

- Dott. Angelo Cavallo, Procuratore Capo *pro-tempore* della Repubblica presso il Tribunale di Patti
E-mail:PEC *prot.procura.patti@giustiziacert.it*
- Prof. Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell'Università degli Studi di Messina
E-mail:PEC *protocollo@pec.unime.it*

*Il Rettore
dell'Università di Messina
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)*

*Il Procuratore
della Repubblica di Patti
(Dott. Angelo Cavallo)*